



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	77	28-04-2022
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL QUADRIENNIO 2022-2025, AGEVOLAZIONI, DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDÌ **VENTOTTO** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA ", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Benetti Luca	X		13	Scheriani Paolo	X	
2	De Lea Aurora	X		14	Monti Marta	X	
3	Amadei Federico		X	15	Garavaglia Paolo	X	
4	Boggiani Giuseppina	X		16	Toia Carolina		X
5	Pigni Giacomo	X		17	Laffusa Daniela		X
6	Borgio Sara	X		18	Toia Francesco		X
7	Taormina Umberto	X		19	Ciapparelli Mara		X
8	Silvestri Umberto		X	20	Grillo Gianluigi	X	
9	Sambati Valeria	X		21	Colombo Franco	X	
10	Brambilla Mario	X		22	Carvelli Stefano	X	
11	Bosetti Simone	X		23	Munafò Letterio	X	
12	Pontani Anna	X		24	Brumana Franco	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
totale						19	6

Risultano collegati da remoto il Sindaco e i consiglieri: Pontani, Grillo, Colombo, Carvelli, Munafò

*PRESIEDE L'ADUNANZA IL CONSIGLIERE ANZIANO SIG. LUCA BENETTI
PARTECIPA IL VICE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO MORTARINO*

Deliberazione C.C. n. 77 del 28-04-2022

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL QUADRIENNIO 2022-2025, AGEVOLAZIONI, DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Alle ore 21.28 il consigliere anziano in qualità di Presidente, cede la parola all'Assessore alla "Sostenibilità" – Dott. Alberto Garbarino, il quale illustra la delibera in oggetto seguono gli interventi di numerosi consiglieri (...omissis...la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- ARERA, con la suddetta deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, anche al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Visti i provvedimenti emanati da ARERA, e in particolare:

- la del. n. 444/2019 del 31/10/2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la det. n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la del. n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020, con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la del. n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la del. n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la det. n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021, "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Considerato che:

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il recepimento nell'ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili; in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riformando l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020), con la soppressione di ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ha ridefinito la nozione di rifiuti urbani e speciali, risultando ora abrogati (art. 1, c. 24, D. Lgs n. 116/2020):
 - il potere dei comuni di stabilire i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2, lettera g), D.Lgs n. 152/2006);
 - il potere di assimilazione (art. 1, c. 23, D. Lgs. n. 116/2020);
 - il potere dello Stato di stabilire i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lettera e, D. Lgs n. 152/2006);
- coerentemente con tale opzione sull'assimilazione:
 - all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

- all'art. 238, comma 10, del D. Lgs n. 152/2006 viene stabilito che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse, a partire dal 1° gennaio 2022, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio;
- l'art. 3 comma sexiesdecis del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni in L. n. 15/2022 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- l'art. 28 della deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 disciplina la procedura di approvazione del PEF, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 c. 4 della delibera e nell'art. 28 del MTR-2 Allegato A alla citata delibera, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, demandando quindi ad ARERA l'approvazione definitiva del suddetto, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le proprie determinazioni;
- con l'MTR-2 si regolano anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani distinguendoli in "integrati" e "aggiuntivi" e si introducono ulteriori elementi di novità fra le quali diverse misure per lo sviluppo di infrastrutture a beneficio della Circular Economy, la responsabilità estesa al produttore, le regole per gli imballaggi, la gerarchia dei rifiuti urbani e la loro identificazione, la graduale riduzione dei conferimenti in discarica, il principio "chi inquina paga" ed il collegamento con il PNRR;

Visto il regolamento comunale relativo all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 30/06/2021;

Rilevato che il “metodo” per la determinazione della tariffa è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, sicché il gettito derivante copra tutti i costi del servizio;

Verificato che il Comune di Legnano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 30/06/2021 ha approvato il PEF e le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2021, calcolato secondo il metodo MTR indicato da ARERA;

Dato atto che la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso il PEF “grezzo” del servizio per gli anni 2022-2025, corredato da bozza di relazione di accompagnamento;

Verificato che, a seguito di successive analisi ed interlocuzioni intercorse tra il Comune ed il soggetto gestore, tali documenti hanno subito modifiche ed integrazioni, anche in relazione al recepimento dei dati contabili di pertinenza del Comune.

Dato atto che, con delibera 15/2022/R/rif ARERA ha introdotto l'adozione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale vengono introdotti anche i criteri e standard prestazionali volti a garantire maggiore qualità ed efficienza nel servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che, come previsto dalla regolazione, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è chiamato a definire il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori stabiliti e che con delibera di G.C. n. 88 del 12/04/2022 si è ritenuto coerente il posizionamento della propria gestione dei rifiuti urbani nel quadrante regolatorio “Schema 1”;

Dato atto che, ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, dalla delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e dalla det. n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021, le scelte riguardo alcuni parametri del PEF (fattori di sharing, coefficienti di recupero produttività, coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale) competono al Comune;

Considerato che la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, nel rivedere i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ha stabilito una durata quadriennale per il nuovo periodo regolatorio;

Dato quindi atto che il nuovo periodo regolatorio ha validità per le annualità 2022-2025, con una programmazione economico finanziaria di pari durata ed un aggiornamento a cadenza biennale delle previsioni tariffarie;

Dato atto che i costi stimati per l'anno 2022 derivano dal bilancio consuntivo relativo all'anno n-2 (2020), quelli stimati per l'anno 2023 derivano dal

bilancio preconsuntivo relativo all'anno n-2 (2021), come tali riportati anche per gli anni 2024-2025;

Riscontrato che l'art. 16 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), con riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti ammessa al riconoscimento tariffario prevede che, nel caso di TARI tributo, questa non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/11 e verificato che tale importo è stato determinato nel rispetto di tale indicazione, come indicato nella relazione di accompagnamento;

Dato atto che, ai fini della redazione del PEF, l'Ente è tenuto a determinare alcuni parametri:

- fattore di sharing b dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b : tra 0,3 e 0,6);
- coefficiente di sharing ω come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore (ω : tra 0,1 e 0,4);
- coefficiente di recupero della produttività X (X : tra 0,1% e 0,4%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QL (QL : $\leq 4\%$);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale PG (PG : tra 0% e 3%);
- I coefficienti Y_{1a} , $Y_{1,a}$ e Y_{2a} i quali $Y_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
Y_{1a}	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
Y_{2a}	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Verificato che i suddetti parametri sono stati quindi determinati come segue:

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
b	Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR	0,6	0,6	0,6	0,6
ω	Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR	0,1	0,1	0,1	0,1
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	3%	3%	2%	1%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%

alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti

del servizio, l'Ente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato:

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
γ_{1a}	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0
γ_{2a}	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0

- Coefficiente di gradualità $(1 + g) = 1$

Riscontrato che, in data 13/04/2022, la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha da ultimo trasmesso il PEF "rivisto" del servizio per il quadriennio 2022-2025;

Esaminato il suddetto PEF, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Riscontrato che, tra i costi esposti nel PEF non risultano presenti oneri relativi ad "attività esterne al ciclo integrato RU";

Dato atto che nel PEF sono inseriti i costi che si riferiscono all'implementazione del sistema di tariffazione puntuale con la messa a regime di tale sistema sull'intero territorio del Comune e che si connette agli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di sviluppo delle raccolte differenziate come segue:

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
COIEXPTV+PTF	Componente previsionale COI	139.636	239.511	239.511	239.511

Dato che dal costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2022 in euro 10.138.870, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l'importo di € 302.280 relativo all'anno n-2 (2020), ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

DETERMINAZIONE ARERA N. 02/DRIF/2020 DEL 27/03/2020	Anno 2020
Contributo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007	47.852
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento)	71.285
Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc.	183.143
Totale Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020	302.280

Dato che dal costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2023 in euro 10.584.980, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l'importo di € 392.197 relativo all'anno n-2 (2021), ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

DETERMINAZIONE ARERA N. 02/DRIF/2020 DEL 27/03/2020	Anno 2021
Contributo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007	47.975
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento)	192.896
Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc.	151.326
Totale Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020	392.197

Preso atto che, sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio stimato per gli anni 2022 e 2023 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 ammonta rispettivamente ad € 9.836.590 ed € 10.192.783 come riportato nel seguente prospetto:

	2022	2023
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	768.502	788.159
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	880.998	804.007
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	819.657	902.127
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.591.462	2.675.101
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	44.463	44.463
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	127.636	218.511
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	- 133.640	- 152.933
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dopo sharing b(1+w)AR_{sc}	- 366.334	- 453.069
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	- 1.119.968	36.348
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	476.379	492.707
COSTI VARIABILI (2022= 40,33 % - 2023= 49,99%)	4.089.155	5.355.421
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.409.462	1.463.322
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	154.106	164.593
Costi generali di gestione CGG	1.334.440	1.389.523
Costi Comuni Diversi CCD	11.841	80.147
Altri costi CO_{AL}	1.996	2.092
Costi d'uso del capitale CK	1.672.762	1.776.963
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	32.839	32.839

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	12.000	21.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	1.058.407	65.725
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	361.861	360.521
COSTI FISSI (2022= 59,66 % - 2023= 50,01%)	6.049.715	5.356.725
COSTO COMPLESSIVO (100%)	10.138.870	10.712.146
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	10.138.870	10.584.980
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	302.280	392.197
COSTO COMPLESSIVO SU CUI CALCOLARE LA TARIFFA	9.836.590	10.192.783

Dato atto che, sempre sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio provvisoriamente stimato per le successive annualità 2024 e 2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ammonta rispettivamente ad € 10.281.377 ed € 10.258.683;

Verificato che il costo complessivo previsto per l'anno 2023, pari ad € 10.712.146, risulta superiore all'entrata massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, pari ad € 10.584.980, e che, pertanto, per tale annualità le tariffe sono determinate considerando tale ultimo importo e rinviando la copertura della differenza, pari ad € 127.166 alle successive annualità 2023-2024-2025;

Dato atto che, per l'anno 2022, è stata definita la componente di recupero dello scostamento tra le entrate fisse e variabili e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità, anno 2020 (a-2) dovuta all'applicazione nel 2020 delle tariffe 2018, calcolate con una metodologia differente rispetto al 2020, anno in cui è stato introdotto il nuovo metodo tariffario MTR, che ha previsto un aumento sulla parte variabile, e che tale differenza è risultata complessivamente pari ad € -61.561 (parte variabile € -1.119.968 + parte fissa € 1.058.407) a favore degli utenti;

Riscontrato che, in ordine all'attività di validazione del PEF, l'art. 7.3 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif prevede che: il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente

Dato quindi atto che l'attività consiste nella verifica:

- della completezza del PEF rispetto ai contenuti minimi del Metodo tariffario definito dall'Autorità di regolazione;
- della coerenza rispetto alla metodologia di calcolo previsto dal metodo e alle regole ivi imposte (costi ammissibili, limiti di aumento delle diverse componenti tariffarie, ecc.);

- della coerenza dei dati in esso riportati con i bilanci relativi agli anni di riferimento;

Dato atto che per quanto sopra esposto:

- il gestore, Aemme Linea Ambiente S.r.l., è tenuto alla predisposizione ed invio del PEF “grezzo” al Comune;
- l’attività di validazione del PEF richiede competenze specialistiche;
- è opportuno che l’attività di validazione del PEF venga effettuata a cura di un soggetto, diverso dal funzionario del servizio tributi, possibilmente esterno, in possesso di adeguate competenze e debitamente qualificato;

Dato atto che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, con riferimento alle modalità di elaborazione del piano economico finanziario, prevede una semplificazione nella procedura di validazione da parte dell’Ente territorialmente competente, laddove le funzioni attribuite all’Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell’Ente di governo dell’ambito sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo territorio;

Richiamato l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e l’art. 28.1 dell’Allegato alla medesima, il quale dispone che il PEF debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale;

Riscontrato che è stata incaricata per la validazione del PEF la dott.ssa Mariapaola Zanzotto, dirigente dell’Area Servizi Interni Finanze del Comune di Cormano;

Verificato che, con determinazione dirigenziale n. 117 del 30/12/2021, è stato affidato un incarico di supporto alla verifica contabile e metodologica del PEF grezzo del gestore, funzionale alla validazione del PEF ai sensi del c.d. MTR-2, alla ditta Paragon Business Advisory S.r.l., soggetto esterno in possesso di adeguate competenze e debitamente qualificato;

Rilevato che la sopra citata società, in data 14/04/2022, ha trasmesso la specifica relazione riguardante i dati economici del PEF grezzo del gestore Aemme Linea Ambiente;

Dato atto che il PEF è stato validato in data 26 aprile 2022, dalla dott.ssa Mariapaola Zanzotto, dirigente dell’Area Servizi Interni Finanze del Comune di Cormano;

Ritenuto quindi di approvare il suddetto piano e relativi allegati, quali riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

Dato atto che il PEF dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della definitiva approvazione da parte di quest’ultima, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

Considerato, in base al D.P.R. n. 158/1999 e in base alle risultanze del PEF, per quanto riguarda l'articolazione della tariffa si deve tener presente che:

- la tariffa rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, etc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali;
- le due quote, fissa e variabile, della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi, a metro quadrato e a chilogrammo, attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare con l'applicazione dei coefficienti K_a e K_b ;
- per le categorie delle utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo loro attribuibili, della superficie delle singole utenze con l'applicazione dei coefficienti, K_c e K_d , espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei K_a (determinati dalla legge in misura fissa), i suddetti coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti e massimi previsti dalla legge;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Dato inoltre atto che:

- le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei su indicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;
- i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati negli allegati B (per le utenze domestiche) e C (per le utenze non domestiche) alla presente deliberazione;

Dato atto che il documento di che trattasi rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento di anno in anno in funzione del principio della copertura integrale obbligatoria di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa ex art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

Considerato che occorre stabilire quanto del costo previsto sia attribuibile all'utenza domestica e quanto a quella non domestica, al fine di una elaborazione delle tariffe sulla base di "criteri razionali", assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche ex art. 1 comma 658 Legge 147/2013 (*"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*);

Ritenuto che il riferimento ai "criteri razionali" implica la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, facendo riferimento a fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

Dato atto che, allo stato attuale, non sono disponibili per il Comune di Legnano dati puntuali sull'effettiva produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie e ritenuto pertanto necessario, come già per gli anni passati, individuare un diverso criterio riconducibile ad una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche, e sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999 per "tipologia di attività" svolta riferiti alle utenze non domestiche;

Effettuate le necessarie operazioni dal punto di vista operativo, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kb per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di nucleo familiare e di ciascuna attività, al fine di ottenere la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza e considerato che la sommatoria di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità

delle utenze domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze non domestiche;

Stabilita quindi presuntivamente la quantità di rifiuti prodotti da utenze domestiche, rapportandola al totale dei rifiuti stimati, si ottiene conseguentemente la quantità di rifiuti prodotti da utenze non domestiche;

	Kg	%
Totali	26.707.349	100,00
Produzione rifiuti attribuibile alle utenze domestiche	15.221.923	57,00
Produzione rifiuti per le utenze non domestiche	11.483.423	43,00

Rilevato, pertanto, che i costi tra utenza domestica e non domestica sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

utenza domestica	57,00%
utenza non domestica	43,00%

Ripartiti di conseguenza i costi attribuibili a ciascuna macrocategoria sull'importo di € 9.836.590 (€ 10.138.870, al netto delle detrazioni complessive di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di € 302.280, proporzionalmente attribuite), si ottiene:

- utenze domestiche (57,00%)	€ 5.606.390
- utenze non domestiche (43,00%)	€ 4.230.200

Dato inoltre atto che occorre suddividere il valore finale del PEF 2022 tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Vista la seguente tabella di ripartizione:

	parte fissa €	parte variabile €	Totale €
Utenze domestiche	3.362.855	2.243.535	5.606.390
Utenze non domestiche	2.537.382	1.692.818	4.230.200
Totale	5.900.237	3.936.353	9.836.590

Preso atto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è necessario procedere alla individuazione dei coefficienti "K" laddove, per le utenze domestiche i Ka (per la parte fissa) appaiono non modificabili mentre i Kb (per la parte variabile) devono essere scelti nell'ambito di un range di valori minimi e massimi, e così analogamente, per le utenze non domestiche, devono essere scelti i coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile);

Preso atto che il comma 652 art. 1 della Legge 47/2013 stabilisce che "Il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (Kb – parte variabile

utenze domestiche) 3a, 3b (Kc – parte fissa utenze non domestiche) 4a e 4b (Kd – parte variabile utenze non domestiche) dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (Ka – parte fissa utenze domestiche) del medesimo allegato 1;

Viste le tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di individuare i coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze;

Preso atto che le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi hanno determinato le tariffe applicabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in funzione dei parametri di cui sopra;

Visto l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013, il quale prevede che *“a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utile paradigma di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti al fine di intraprendere nel tempo iniziative volte ad un costante miglioramento e razionalizzazione dello stesso, e ritenuto che i costi del servizio, pur superiori alle risultanze dei fabbisogni standard, siano congrui, in quanto giustificati dalla qualità del servizio, come meglio rappresentato nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra riportato, alla determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2022;

Preso atto che l'art. 34, comma 1, del Regolamento TARI afferma che, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo e ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2022 le seguenti scadenze di pagamento:

- 1a rata di acconto entro il 31 luglio 2022
- 2a rata di acconto entro il 30 settembre 2022
- 3a rata di conguaglio entro il 10 dicembre 2022;

consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 10 dicembre 2022;

Visto l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, secondo cui *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è*

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Dato atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modifiche in L. n. 15 del 25 febbraio 2022, specifica che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Visto il parere espresso in data 26 aprile 2022 dalla Commissione 5 “Sostenibilità”, acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione:

- i dirigenti dei Settori Economico Finanziario e del Settore Tecnico hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per gli aspetti di competenza, allegati alla presente;
- il dirigente f.f. del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole alla regolarità contabile della stessa, allegato alla presente;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e seguenti, in materia di servizio integrato dei rifiuti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 14 voti favorevoli, 4 contrari (Grillo, Colombo, Carvelli, Munafò) e 1 astenuto (Brumana), espressi per appello nominale da 19 consiglieri presenti di cui 18 votanti, accertati dal Vice Segretario generale e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare i parametri di competenza dell'Ente come segue:

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
b	Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR	0,6	0,6	0,6	0,6
ω	Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR	0,1	0,1	0,1	0,1
X _a	Coefficiente di recupero della produttività	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
QL _a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	3%	3%	2%	1%
PG _a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
γ _{1a}	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0
γ _{2a}	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0	SODDISF. = 0

- Coefficiente di gradualità $(1 + g) = 1$
- 3) di approvare il Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) per il quadriennio 2022-2025, oltre a relativi allegati, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, validato dal soggetto all'uopo incaricato, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
 - 4) di dare atto che il PEF relativo quadriennio 2022-2025 e la relazione di accompagnamento, predisposti secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021, la dichiarazione di

veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema di cui alla determina ARERA 2/2021/DRIF, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, verranno trasmessi, mediante l'apposita piattaforma online, ad ARERA per la successiva approvazione, come previsto dall'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

- 5) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 9.836.590,00 per l'anno 2022 e nell'importo totale di € 10.192.783,00 per l'anno 2023, come risultanti dall'Allegato A) quale differenza tra il totale dei costi complessivi e le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dando atto che per le successive annualità le basi di calcolo risultano provvisoriamente determinate in di € 10.281.377,00, anno 2024, ed € 10.258.683,00, anno 2025;
- 6) di approvare i coefficienti di cui alle tabelle sub B) per le Utenze domestiche, e sub C) per le Utenze non domestiche, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 7) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, così come determinate in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 641 al 668 dalla Legge 147/2013, allegate alla presente deliberazione sub D) per le Utenze domestiche, e sub E) per le Utenze non domestiche quali parte integrante e sostanziale;
- 8) di determinare, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
 - riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 50.000,00;
 - insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 5 ter, nella misura di complessivi Euro 4.000,00;
 - dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000,00;dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate;
- 9) di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2022 come segue:
 - 1a rata di acconto entro il 31 luglio 2022
 - 2a rata di acconto entro il 30 settembre 2022
 - 3a rata di conguaglio entro il 10 dicembre 2022;consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 10 dicembre 2022;
- 10) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- 11) di rinviare a successivo atto i conseguenti adeguamenti alle previsioni del Bilancio 2022-2024;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;
- 13) di dare atto che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per il 2021 entro il 28 ottobre e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- 14) di dare atto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- 15) di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;
- 16) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022,

Con 14 voti favorevoli, 4 contrari (Grillo, Colombo, Carvelli, Munafò) e 1 astenuto (Brumana), espressi per appello nominale da 19 consiglieri presenti di cui 18 votanti, accertati dal Vice Segretario generale e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

LUCA BENETTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

STEFANO MORTARINO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 18 maggio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Legnano

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Territorio di Legnano



PERIODO DI COMPETENZA

2022 – 2025

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	3
3.1	Costi di competenza del Comune.....	3
4	Attività di validazione	8
4.1	Attività di validazione svolta	8
4.2	Rettifiche di validazione	8
5	Valutazioni dell'ente territorialmente competente.....	9
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	9
5.1.2	Coefficienti QLa (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PGa (variazioni di perimetro gestionale)	10
5.1.3	Coefficiente C116a	11
5.1.4	Conclusioni sul limite alla crescita	11
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	12
5.2.1	Componente previsionale CO116	12
5.2.2	Componente previsionale CQ	12
5.2.3	Componente previsionale COI	12
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	12
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	12
5.4.1	Determinazione del fattore <i>b</i>	13
5.4.2	Determinazione del fattore ω	13
5.5	Conguagli.....	13
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	14
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	14
5.8	Rimodulazione dei conguagli	15
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	15
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	15
5.11	Ulteriori detrazioni	15
6	Allegati	16

1 Premessa

La presente relazione viene predisposta, secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire al Comune di Legnano, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Di conseguenza, alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal Gestore per quanto di sua competenza e completato dall'Ente scrivente;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Con riferimento alla descrizione dei servizi forniti dal Gestore e alle modalità di predisposizione del PEF *Grezzo* 2022-2025 si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore AEMME Linea Ambiente S.r.l. allegata alla presente relazione.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento ai dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario e a tutte le informazioni richieste dal paragrafo 3 dello schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021 di ARERA si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore AEMME Linea Ambiente S.r.l. e al PEF 2022-2025 compilato dal Gestore stesso per quanto di sua competenza allegati alla presente relazione

3.1 Costi di competenza del Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2020, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 363/2021/R/RIF (PEF), e allegata alla presente relazione.

- accertamenti TARI omesse denunce (recupero evasione – introiti per cassa esercizio 2020), Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati – Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - cap. 11015107 **€ 35.007,83 ***
- accertamenti TARI liquidazioni da omessi/parziali versamenti (recupero evasione – introiti per cassa esercizio 2020), Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati – Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani cap. 11015108 **€ 34.493,30 ***
- entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso – (spese di notifica recupero evasione – introiti per cassa esercizio 2020), Tipologia 05 Rimborsi e altre entrate correnti – Categoria 0200 Rimborsi in entrata - cap. 35020311 **€ 1.784,06***
- Avvisi bonari TARI anni precedenti emessi nel 2020 (competenza), Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati – Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani cap. 11015106 **€ 183.142,63**

- contributo che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ha corrisposto direttamente al Comune di Legnano nel 2020, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007, (Fonte: competenza Rendiconto 2020 Comune, Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria, 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - cap. 21010116) **€ 47.851,81**

Nei **costi comuni CC** le poste di diretta competenza dell'Ente sono:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – **CARC** (Fonte: Rendiconto 2020 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti - cap. 31132000) importo incluso IVA 22% **€ 178.200,00**
- **Costi generali di gestione – CGG :**
 - spese relative al personale dell'ufficio tributi e dell'ufficio ambiente preposto al Servizio Igiene Ambientale
 - UFFICIO AMBIENTE (Fonte: Rendiconto 2020 Comune, Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 06 Ufficio Tecnico - cap. 06110161, Conto Annuale del personale) € 44.771,42;
 - UFFICIO TRIBUTI (Fonte: Rendiconto 2020 Comune, Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - cap. 04110161, Conto Annuale del personale) € 18.976,39;
 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (Fonte: Rendiconto 2020 Comune, Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 03 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato - cap. 03110161, Conto Annuale del personale) € 15.155,73;
 - TOTALE **€ 78.903,54**
 - Aggi per ruoli coattivi (Fonte: Rendiconto 2020 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti - cap 31130801) **€ 9.000,00**
 - Prestazioni professionali e specialistiche (Fonte: Rendiconto 2020 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti - cap 31131600) **€ 1.125,11**
- **Costi comuni diversi – CCD.** Comprendono:
 - Rimborsi TARI (Fonte: competenza Rendiconto 2020 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 03 Rifiuti - cap. 31190200) **€ 11.806,00**

Accantonamento per inesigibili.

Per quanto concerne la quantificazione della posta relativa alla copertura del rischio crediti di dubbia esigibilità, lo stanziamento rideterminato in sede di rendiconto 2020, ai sensi del principio contabile - Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" –, ottenuto applicando alle entrate 2020 relative alla TARI ordinaria ed agli avvisi bonari anni precedenti (cap. 11015106) il 100% della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'esercizio 2020 si è rilevato anomalo in quanto, per gestione commissariale, sono state confermate le tariffe 2019 avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, con determinazione ed approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020, calcolato secondo il metodo MTR indicato da ARERA, approvato con delibera C.C. n. 55

del 29/12/2020 e per tale motivo è stata effettuata l'emissione tardiva degli avvisi bonari. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha poi rallentato la riscossione della TARI 2020. Per tali fattori è apparso più verosimile utilizzare la stessa percentuale dell'esercizio precedente.

Tale importo ammonta ad € 1.379.536,66 ed è così composto: € 1.286.871,98 per TARI competenza 2020, € 92.664,68 per Avvisi bonari TARI anni precedenti emessi nel 2020.

Va evidenziato che tale quantificazione non considera le entrate derivanti da recupero dell'evasione valorizzate in base agli importi effettivamente incassati nell'esercizio 2020 (capitoli 11015107, 11015108, 35020311), indipendentemente dall'esercizio di competenza, ai sensi dell'art. 1, punto 1.4, della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, secondo cui "dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: "... b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie". Per queste componenti, non è stato quindi inserito alcun importo a titolo accantonamento per inesigibili.

E' stato quindi valorizzato l'80% dello stanziamento previsionale assestato di € 1.379.536,66 per complessivi € **1.103.629,33** così suddivisi:

- € 1.029.497,58 derivanti dalla percentuale presunta dei crediti di difficile esigibilità relativi al ruolo ordinario;
- € 74.131,74 derivanti dalla percentuale presunta dei crediti di difficile esigibilità relativi agli Avvisi bonari TARI anni precedenti emessi nel 2020.

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio preconsuntivo 2021, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 363/2021/R/RIF (PEF), e allegata alla presente relazione.

- accertamenti TARI omesse denunce (recupero evasione – introiti per cassa esercizio 2021), Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati – Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - cap. 11015107 **€ 172.348,44 ***
- accertamenti TARI liquidazioni da omessi/parziali versamenti (recupero evasione – introiti per cassa esercizio 2021), Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati – Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani cap. 11015108 **€ 15.382,20 ***
- entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso – (spese di notifica recupero evasione – introiti per cassa esercizio 2021), Tipologia 05 Rimborsi e altre entrate correnti – Categoria 0200 Rimborsi in entrata - cap. 35020311 **€ 5.165,42***
- Avvisi bonari TARI anni precedenti emessi nel 2021 (competenza), Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati – Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani cap. 11015106 **€ 151.326,32**
- contributo che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ha corrisposto direttamente al Comune di Legnano nel 2021, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007, (Fonte: competenza Rendiconto 2021 Comune, Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria, 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - cap. 21010116) **€ 47.975,00**

Nei **costi comuni CC** le poste di diretta competenza dell'Ente sono:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – **CARC** (Fonte: Rendiconto 2021 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti - cap. 31132000) importo incluso IVA 22%
€ 187.960,00

- **Costi generali di gestione – CGG :**
 - spese relative al personale dell'ufficio tributi e dell'ufficio ambiente preposto al Servizio Igiene Ambientale
 - UFFICIO AMBIENTE (Fonte: Rendiconto 2021 Comune, Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 06 Ufficio Tecnico - cap. 06110161, Conto Annuale del personale) **€ 42.981,33;**
 - UFFICIO TRIBUTI (Fonte: Rendiconto 2021 Comune, Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - cap. 04110161, Conto Annuale del personale) **€ 18.598,10;**
 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (Fonte: Rendiconto 2021 Comune, Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 03 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato - cap. 03110161, Conto Annuale del personale) **€ 15.619,35;**
 - TOTALE **€ 77.199,58**

 - Aggi per ruoli coattivi (Fonte: Rendiconto 2021 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti - cap 31130801) **€ 9.000,00**

 - Prestazioni professionali e specialistiche (Fonte: Rendiconto 2021 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 Rifiuti - cap 31131600) **€ 1.599,56**

- **Costi comuni diversi – CCD.** Comprendono:
 - Rimborsi TARI (Fonte: competenza Rendiconto 2021 Comune, Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 03 Rifiuti - cap. 31190200) **€ 79.987,00**

Accantonamento per inesigibili.

Per quanto concerne la quantificazione della posta relativa alla copertura del rischio crediti di dubbia esigibilità, lo stanziamento che verrà rideterminato in sede di rendiconto 2021, ai sensi del principio contabile - Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" –, ottenuto applicando alle entrate 202 relative alla TARI ordinaria ed agli avvisi bonari anni precedenti (cap. 11015106) il 100% della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Anche l'esercizio 2021 si è rilevato anomalo per l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha rallentato la riscossione della TARI 2021. Pertanto è apparso più verosimile utilizzare la stessa percentuale dell'esercizio precedente.

Tale importo ammonta ad € 1.423.402,97 ed è così composto: € 1.346.836,39 per TARI competenza 2021, € 76.566,58 per Avvisi bonari TARI anni precedenti emessi nel 2021.

Va evidenziato che tale quantificazione non considera le entrate derivanti da recupero dell'evasione valorizzate in base agli importi effettivamente incassati nell'esercizio 2021 (capitoli 11015107, 11015108, 35020311), indipendentemente dall'esercizio di competenza, ai sensi dell'art. 1, punto 1.4, della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, secondo cui "dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: "... b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di

recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie". Per queste componenti, non è stato quindi inserito alcun importo a titolo accantonamento per inesigibili.

E' stato quindi valorizzato l'80% dello stanziamento previsionale assestato di € 1.423.402,97 per complessivi **€ 1.138.722,38** così suddivisi:

- € 1.077.469,11 derivanti dalla percentuale presunta dei crediti di difficile esigibilità relativi al ruolo ordinario;
- € 61.253,26 derivanti dalla percentuale presunta dei crediti di difficile esigibilità relativi agli Avvisi bonari TARI anni precedenti emessi nel 2021.

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Ai sensi dell'articolo 6.1 del MTR, fra i costi dell'Ente sono ricompresi gli oneri relativi alle quote IVA 10% e 22%, indetraibili per il Comune.

Poste rettificative

Ai sensi dell'allegato A (MTR) alla deliberazione ARERA 443/2019, dal totale dei costi è stato stornato l'importo di € 1.206, di cui alle fatture ACCAM S.p.A. n. 177/S/2019 e 554/S/2019, in quanto attinente a componenti non ammesse.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR,
- non ha considerato i cespiti di proprietà ed utilizzati dal Comune.

4 Attività di validazione

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal Gestore, l'Ente scrivente, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze sottostanti.

Nel dettaglio, l'ETC ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali:
 - ◆ certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
 - ◆ approvati formalmente dagli organi di direzione del Gestore con riferimento al Forecast 2021 e al Piano degli investimenti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie o fonti contabili interne per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dal MTR-2 per l'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 7 dello stesso;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR-2;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 del MTR-2;
- I *driver* di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio di quanto inserito nella componente CO_{AL} ;
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti di sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 ottavo punto del MTR-2, ovvero “[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]”;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti e con il piano degli investimenti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I *driver* di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in *leasing* secondo quanto previsto dal MTR-2;

4.2 Rettifiche di validazione

Alla luce delle verifiche effettuate, il Gestore ha provveduto ad effettuare le seguenti detrazioni di cui all'articolo 4.6 relative alla quota di assicurazioni non espressamente previste da specifici obblighi normativi:

- la componente CGG per un importo pari a 2.395€ relativamente agli anni 2022;
- la componente CGG per un importo pari a 2.302€ relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025.

5 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2.

I valori delle entrate tariffarie del secondo periodo regolatorio sono rappresentati nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita.

Tabella 1 Entrate tariffarie di riferimento e entrate tariffarie massime applicabili

Componente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\sum T_a$	Entrate tariffarie di riferimento	10.138.870	10.712.146	10.673.574	10.650.881
$\sum T_{max}$	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	10.138.870	10.584.980	10.673.574	10.650.881

Nei paragrafi che seguono sono riportate le considerazioni in merito alla determinazione dei singoli coefficienti che compongono il parametro ρ_a .

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente, in conformità all'art. 5 del MTR-2, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 2 Valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 definisce:

- $\gamma_{1,a}$, parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Tabella 3 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 4 Valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.

5.1.2 Coefficienti QL_a (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG_a (variazioni di perimetro gestionale)

Sulla base delle variazioni attese di qualità del servizio, meglio descritte nella Relazione di Accompagnamento predisposta dal Gestore allegata al presente documento, l'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente QL_a nella misura indicata nel PEF allegato

Tabella 5 Valorizzazione del coefficiente QL_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	3%	3%	2%	1%

Tale valorizzazione tiene conto dei nuovi adempimenti posti a carico del Gestore con riferimento agli standard di qualità tecnica e contrattuale come definiti dalla Deliberazione 15/2022/R/RIF per i quali si rinvia al successivo paragrafo 5.2.2.

In relazione alle variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani, meglio descritte nella Relazione di Accompagnamento predisposta dal Gestore allegata al presente documento, l'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente PG_a nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 6 Valorizzazione del coefficiente PG_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%

Non essendo previste variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore, il valore del coefficiente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

5.1.3 Coefficiente $C116_a$

Come previsto dall'art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$ che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Tale coefficiente è valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente ρ_a precisato nell'art. 4.4 del MTR-2.

L'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente $C116_a$ nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 7 Valorizzazione del coefficiente $C116_a$

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%

Nella redazione del PEF 2022 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente $C116_a$.

5.1.4 Conclusioni sul limite alla crescita

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro ρ_a come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 8 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
ipi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	3%	3%	2%	1%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	4,4%	4,4%	3,4%	2,4%

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2023, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è:

- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2024, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2025, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2, l'Ente, anche su proposta del Gestore, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

5.2.3 Componente previsionale COI

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

Gli importi indicati si riferiscono all'implementazione del sistema di tariffazione puntuale. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'allegato 9.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha esaminato le vite utili attribuite ai cespiti dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- b , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia (AR), che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;

- $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al paragrafo 5.1.1; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 , 0,4].

5.4.1 Determinazione del fattore b

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 9 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* b

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
b	Gestore 1 - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,60	0,60	0,60	0,60

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento dei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

La valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 5.1.1:

- $\gamma_{1,a}$, che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 10 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
ω	Gestore 1 - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,1	0,1	0,1	0,1

5.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 11 Determinazione delle componenti a conguaglio dei costi variabili

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota residua relativa a $RCND_{TV}$	-1.119.968	36.348	0	0
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TV}	0	0	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0
Scostamento COS_{TV}^{exp}	0	0	0	0
Scostamento COV_{TV}^{exp}	0	0	0	0
Recupero COI_{TV}^{exp}	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RCtot_{TV,a}$)	-1.119.968	36.348	0	0

Tabella 12 determinazione delle componenti a conguaglio dei costi fissi

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TF}	1.024.330	53.330	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0
Scostamento COV_{TF}^{exp}	34.077	12.395	0	0
Recupero COI_{TF}^{exp}	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RCtot_{TF,a}$)	1.058.407	65.725	0	0

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2.

L'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente scrivente, considerando che ai sensi dell'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori...", intende avvalersi di tale facoltà applicando valori inferiori rispetto a quelli ottenuti in applicazione del MTR-2.

Nel PEF allegato sono valorizzate le componenti di costo ammissibili che non si intende coprire, parzialmente o integralmente, con le tariffe riconosciute. La rinuncia al loro riconoscimento appare in linea con gli obiettivi definiti, tra cui la sostenibilità sociale delle tariffe, e non contrasta con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Le riduzioni riguardano:

- la componente CTR per un importo pari a 113.253€ relativamente agli anni 2022, 2023,2024 e 2025;
- la componente CTS per un importo pari a 62.032€ relativamente agli anni 2023;
- la componente CTS per un importo pari a 206.772€ relativamente agli anni 2024;
- la componente CTS per un importo pari a 287.184€ relativamente agli anni 2025.
- la componente CGG per un importo pari a 2.395€ relativamente agli anni 2022;
- la componente CGG per un importo pari a 2.302€ relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Ai fini della quantificazione delle componenti $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ descritte al paragrafo 5.5, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal Gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, così come previsto dall'art.17.2 del MTR-2.

L'Ente scrivente, di concerto con il Gestore, non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2, all'interno del secondo periodo regolatorio e/o oltre l'anno 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art.4.5 del MTR-2 che consente, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, di rimodulare detta differenza tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita definito nelle specifiche annualità.

Tale rimodulazione, esposta nel PEF allegato, si rende necessaria ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed è strumentale al raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, anche in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 5.1.4 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio del Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

Tabella 13 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021

TIPOLOGIA ENTRATE anno 2020	IMPORTO
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali 2020	47.851,81
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (*)	71.285,19
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:	
Accertamenti relativi ad anni precedenti emessi nel 2020	183.142,63

TIPOLOGIA ENTRATE anno 2021	IMPORTO
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali 2021	47.975,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (*)	127.896,06
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:	
Accertamenti relativi ad anni precedenti emessi nel 2021	151.326,32

6 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) come da Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato per le sole parti di competenza del Gestore
Allegato 2	Documento tecnico redatto ai sensi del dPR 158/99, art. 8
Allegato 3	Dichiarazione di veridicità del Gestore
Allegato 4	Report in materia di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo/riciclo
Allegato 5	Bilancio di esercizio 2020 del Gestore
Allegato 6	Pre-Consuntivo 2021 del Gestore
Allegato 7	Libro cespiti aggiornato al 31/12/2020 del Gestore
Allegato 8	Piano degli Investimenti del Gestore
Allegato 9	Progetto di miglioramento qualità: "Introduzione tariffa puntuale comune di Legnano"
Allegato 10	Dichiarazione di veridicità Ente
Allegato 11	Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 363/2021/R/rif) excel

	Input dati Ciclo integrato RU	LEGNANO			2023			2024			2025		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	LEGNANO			LEGNANO			LEGNANO		
					Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	G	765.134	3.367	768.502	788.159	-	788.159	788.159	-	788.159	788.159	-	788.159
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	G	867.790	13.207	880.998	804.007	-	804.007	659.267	-	659.267	578.855	-	578.855
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	G	818.754	903	819.657	902.127	-	902.127	902.127	-	902.127	902.127	-	902.127
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni	G	2.584.727	6.735	2.591.462	2.675.101	-	2.675.101	2.675.101	-	2.675.101	2.675.101	-	2.675.101
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR		44.463	0	44.463	44.463	-	44.463	44.463	-	44.463	44.463	-	44.463
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR	G	127.636	0	127.636	218.511	-	218.511	218.511	-	218.511	218.511	-	218.511
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da	G	222.733	0	222.733	254.889	-	254.889	254.889	-	254.889	254.889	-	254.889
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	133.640	0	133.640	152.933	-	152.933	152.933	-	152.933	152.933	-	152.933
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	G	555.051	0	555.051	686.468	-	686.468	686.468	-	686.468	686.468	-	686.468
Fattore di Sharing ω		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	E	366.334	0	366.334	453.069	-	453.069	453.069	-	453.069	453.069	-	453.069
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RctotTV	E-G	0	-1.119.968	-1.119.968	-	36.348	36.348	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		476.379	476.379		492.707	492.707		492.707	492.707		492.707	492.707
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 -					-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	4.708.532	619.377	4.089.155	4.826.366	529.055	5.355.421	4.681.626	492.707	5.174.333	4.601.214	492.707	5.093.921
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	1.409.462	0	1.409.462	1.463.322	-	1.463.322	1.463.322	-	1.463.322	1.463.322	-	1.463.322
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	6.474	147.633	154.106	10.219	154.374	164.593	10.219	154.374	164.593	10.219	154.374	164.593
Costi generali di gestione CGG	G	1.245.144	89.296	1.334.440	1.301.548	87.975	1.389.523	1.301.548	87.975	1.389.523	1.301.548	87.975	1.389.523
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	11.841	11.841	-	80.147	80.147	-	80.147	80.147	-	80.147	80.147
Altri costi COAL	G	1.996	0	1.996	2.092	-	2.092	2.092	-	2.092	2.092	-	2.092
Costi comuni CC	C	1.253.614	248.770	1.502.384	1.313.859	322.495	1.636.355	1.313.859	322.495	1.636.355	1.313.859	322.495	1.636.355
Ammortamenti Amm	G	121.758	0	121.758	166.242	-	166.242	273.660	-	273.660	340.977	-	340.977
Accantonamenti Acc	G	0	1.106.942	1.106.942	-	1.141.000	1.141.000	-	1.141.000	1.141.000	-	1.141.000	1.141.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	0	1.106.942	1.106.942	-	1.141.000	1.141.000	-	1.141.000	1.141.000	-	1.141.000	1.141.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	99.303	37.731	137.034	130.868	31.327	162.196	186.520	31.327	217.848	226.147	31.327	257.474
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G	13	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari		307.015	0	307.015	307.525	-	307.525	289.115	-	289.115	239.889	-	239.889
Costi d'uso del capitale CK	C	528.089	1.144.674	1.672.762	604.636	1.172.327	1.776.963	749.295	1.172.327	1.921.622	807.013	1.172.327	1.979.341
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF		32.839	0	32.839	32.839	-	32.839	32.839	-	32.839	32.839	-	32.839
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR COIEXPTF	G	0	12.000	12.000	-	21.000	21.000	-	21.000	21.000	-	21.000	21.000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G	34.077	1.024.330	1.058.407	12.395	53.330	65.725	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		361.861	361.861		360.521	360.521		360.521	360.521		360.521	360.521
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA					-	-	-	-	63.583	63.583	-	63.583	63.583
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	3.258.080	2.791.634	6.049.715	3.427.051	1.929.674	5.356.725	3.559.315	1.939.927	5.499.242	3.617.033	1.939.927	5.556.960

$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		8.082.261	2.172.257	10.254.518	8.431.004	2.458.729	10.889.733	8.563.268	2.432.633	10.995.902	8.620.987	2.432.633	11.053.620	
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	7.966.612	2.172.257	10.138.870	8.253.417	2.458.729	10.712.146	8.240.941	2.432.633	10.673.574	8.218.247	2.432.633	10.650.881	
Grandezze fisico-tecniche														
raccolta differenziata %	G			71,90%			79%			79%			79%	
qa-2 ton	G			26.901			27.777,73			27.777,73			27.777,73	
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			35,22			35,66			36,50			38,11	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			31,32			31,32			31,32			31,32	
Coefficiente di gradualità														
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E			0,00			0			0			0	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E			0,00			0			0			0	
Totale γ	C			0			0			0			0	
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C			1			1			1			1	
Verifica del limite di crescita														
r_{pia}	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%	
coefficiente di recupero di produttività Xa	E			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E			3,00%			3,00%			2,00%			1,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C.116	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			4,4%			4,4%			3,4%			2,4%	
(1+r)	C			1,044			1,044			1,034			1,024	
ΣTa	C			10.138.870			10.712.146			10.673.574			10.650.881	
$\Sigma TVa-1$	E			4.750.937			4.089.155			5.355.421			5.174.333	
$\Sigma TFa-1$	E			5.153.957			6.049.715			5.229.559			5.499.242	
$\Sigma Ta-1$	C			9.904.894			10.138.870			10.584.980			10.673.574	
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	C			1,0236			1,0565			1,0084			0,9979	
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			10.138.870			10.584.980			10.673.574			10.650.881	
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	C			-			127.165			-			-	
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	E	4.708.532	-	619.377	4.089.155	4.826.366	529.055	5.355.421	4.681.626	492.707	5.174.333	4.601.214	492.707	5.093.921
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)		3.258.080	2.791.634	6.049.715	3.427.051	1.802.509	5.229.559	3.559.315	1.939.927	5.499.242	3.617.033	1.939.927	5.556.960	
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)		7.966.612	2.172.257	10.138.870	8.253.417	2.331.563	10.584.980	8.240.941	2.432.633	10.673.574	8.218.247	2.432.633	10.650.881	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E		152.803	152.803	costi coperti dal comune		188.137			188.137			188.137	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa			149.477	149.477	costi coperti dal comune		204.060			204.060			204.060	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020		4.708.532	-	772.179	3.936.353		5.167.284			4.986.196			4.905.784	
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020		3.258.080	2.642.157	5.900.237			5.025.499			5.295.181			5.352.900	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		7.966.612	1.869.977	9.836.590			10.192.783			10.281.377			10.258.683	
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0			-			-			-	

COMUNE DI LEGNANO COEFFICIENTI TARI ANNO 2022		
ALLEGATO B		
UTENZE DOMESTICHE	Ka Fissa	Kb Variabile
1 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	0,80	1,00
2 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	0,94	1,80
3 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	1,05	2,15
4 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	1,14	2,40
5 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	1,23	2,90
6 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	1,30	3,40
ALLEGATO C		
UTENZE NON DOMESTICHE	Kc Fissa	Kd Variabile
01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	3,28
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,50
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90
04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,82	6,73
05 STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22
07 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	13,45
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88
09 CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20
10 OSPEDALI	1,07	8,81
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	7,55
13 NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41	11,55
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78
15 NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,83	6,81
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,48	12,12
18 ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,03	8,48
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,90	7,00
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,75	6,25
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44
25 SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,40
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	22,45
29 BANCHI DI MERCATO	6,92	56,78
30 DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,91	15,68

COMUNE DI LEGNANO TARIFFE TARI ANNO 2022					
ALLEGATO D					
UTENZE DOMESTICHE		Ka Fissa	Kb Variabile	€/mq fissa	€/nucleo variabile 1
1	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	0,80	1,00	€ 0,915082	€ 47,766465
2	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	0,94	1,80	€ 1,075222	€ 85,979639
3	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	1,05	2,15	€ 1,201046	€ 102,697904
4	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	1,14	2,40	€ 1,303991	€ 114,639518
5	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	1,23	2,90	€ 1,406938	€ 138,522766
6	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	1,30	3,40	€ 1,487009	€ 162,405991
ALLEGATO E					
UTENZE NON DOMESTICHE		Kc Fissa	Kd Variabile	€/mq fissa	€/mq variabile 1
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	3,28	€ 0,845088	€ 0,580737
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,50	€ 0,908471	€ 0,619693
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90	€ 1,267632	€ 0,867570
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,82	6,73	€ 1,732430	€ 1,191573
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16	€ 1,111693	€ 0,733935
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22	€ 1,077487	€ 0,747168
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	13,45	€ 3,464859	€ 2,381390
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88	€ 2,281738	€ 1,572248
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20	€ 2,112720	€ 1,451851
10	OSPEDALI	1,07	8,81	€ 2,260609	€ 1,559855
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45	€ 3,211333	€ 2,204335
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	7,55	€ 1,943701	€ 1,336758
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41	11,55	€ 2,978934	€ 2,044974
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78	€ 3,802896	€ 2,616858
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,83	6,81	€ 1,753558	€ 1,205745
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58	€ 3,881229	€ 2,571762
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,48	12,12	€ 3,126826	€ 2,145907
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,03	8,48	€ 2,176102	€ 1,501418
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95	€ 2,302865	€ 1,584633
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,90	7,00	€ 1,901447	€ 1,239385
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,75	6,25	€ 1,584540	€ 1,106594
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67	€ 11,767845	€ 8,086056
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78	€ 10,246692	€ 7,043248
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44	€ 8,366367	€ 5,743632
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67	€ 5,831104	€ 4,013837
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,40	€ 5,514197	€ 3,788956
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76	€ 15,148195	€ 10,403693
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	22,45	€ 5,788853	€ 3,974885
29	BANCHI DI MERCATO	6,92	56,78	€ 15,089360	€ 10,016042
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91	15,68	€ 4,035293	€ 2,776207